

Statuto della "Fondazione del Monte San Giorgio"

Art. 1

Denominazione e sede

- 1.1 Sotto il nome "Fondazione del Monte San Giorgio" (di seguito: Fondazione) viene costituita una Fondazione giusta gli artt. 80 segg. del Codice civile svizzero.
- 1.2 La Fondazione ha sede a Meride ed è iscritta a registro di commercio.

Art. 2

Scopo

- 2.1 Lo scopo della Fondazione è quello di promuovere la realizzazione e la gestione del nuovo Museo e Visitor Center del Sito del Patrimonio mondiale Monte San Giorgio e con lo stesso di presentare al pubblico primariamente il patrimonio geologico, paleontologico, geominerario, geoarcheologico e carsologico e secondariamente il patrimonio faunistico, botanico e micologico del Monte San Giorgio.
- 2.2 Un ulteriore scopo, altrettanto importante, è di fare conoscere la Convenzione dell'UNESCO sul patrimonio mondiale, le varie responsabilità e doveri ad essa legati, così come i criteri che hanno motivato l'iscrizione del Monte San Giorgio sulla Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
- 2.3 La Fondazione ha inoltre lo scopo di stabilire i necessari contatti con i Comuni e altri Enti o Associazioni locali nel promovimento e coordinamento degli obiettivi di valorizzazione territoriale e socio-economica a livello comune e transfrontaliero.
- 2.4 La Fondazione è di pubblica utilità e non ha scopo di lucro.

Art. 3

Patrimonio


- 3.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai versamenti dei fondatori
- 3.2 Esso verrà incrementato, in particolare:
 - dalle devoluzioni o sussidi versati da enti pubblici e/o privati,
 - da prestazioni in natura,
 - dai beni acquisiti dalla Fondazione nell'ambito del proprio scopo,
 - dal reddito del patrimonio,
 - da ogni altro possibile introito.
- 3.3 La Fondazione potrà pure far capo a prestiti dei fondatori o di terze persone, di enti pubblici e privati e di istituti di credito.

Art. 4

Organizzazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Fondazione
- l'Ufficio di revisione



[Handwritten signatures and marks]

Art. 5

Il Consiglio di Fondazione

- 5.1 Il Consiglio di Fondazione è composto da 7 membri e meglio dai seguenti rappresentanti: 1 del Comune di Brusino Arsizio, 1 del Comune di Meride, 1 del Comune di Riva San Vitale, 2 dei Comuni del Monte San Giorgio (a turno: Arzo, Besazio, Ligornetto, Rancate, Stabio e Tremona), 1 della Commissione Svizzera Unesco e 1 dell'Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio.
- 5.2 Il Consiglio di Fondazione è nominato dai fondatori. Esso rimane in carica per la durata di quattro anni ed è sempre rieleggibile.
- 5.3 Il Consiglio di Fondazione prenderà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei voti, ritenuto che esso potrà deliberare alla presenza di un numero minimo di membri pari alla metà più uno. In caso di parità dei voti, deciderà il Presidente.
- Un membro può farsi rappresentare da un altro membro del Consiglio di Fondazione. È ammessa un'unica rappresentanza per membro.
- Le decisioni possono essere anche prese mediante adesione scritta ad una proposta.
- 5.4 Il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno due volte all'anno (entro la fine del mese di aprile allestendo il consuntivo; entro la fine di dicembre presentando il preventivo) e quando il Presidente lo ritiene opportuno o un membro ne fa richiesta motivata.
- 5.5 I membri del Consiglio di Fondazione non percepiscono retribuzione alcuna. Resta riservato il gettone di presenza e il rimborso delle spese vive.

Art. 6

Competenze del Consiglio di Fondazione

- 6.1 Il Consiglio di Fondazione ha tutti i poteri di amministrazione e di gestione del patrimonio della Fondazione e prende le decisioni per la realizzazione del suo scopo nel modo che più riterrà opportuno, conformemente all'art. 2 dello statuto.
- 6.2 Nomina il presidente, il vice-presidente, il segretario/cassiere che potrà essere designato anche al di fuori del Consiglio, il direttore, il custode dell'infrastruttura e altro personale necessario.
- 6.3 Il Consiglio di Fondazione stabilisce pure le modalità di firma e di rappresentanza verso l'esterno.
- 6.4 Per raggiungere gli scopi di cui all'art. 2, designa la Commissione scientifica e la Commissione per la promozione e l'animazione. Esso può costituire altre commissioni secondo necessità. In tali commissioni possono far parte anche persone esterne al Consiglio di Fondazione. Il Consiglio di Fondazione può delegare loro, al fine di risolvere o gestire particolari aspetti, dossier o problemi, parte dei suoi poteri di amministrazione e/o gestione.
- I componenti delle commissioni non percepiscono retribuzione alcuna. Resta riservato il gettone di presenza e il rimborso delle spese vive.
- 6.5 Elabora gli eventuali regolamenti della Fondazione per disciplinare meglio e in modo più circostanziato l'attività della Fondazione, delle commissioni e quella del Consiglio stesso.
- 6.6 Stipula e conclude contratti.
- 6.7 Conferisce mandati, sentite le Commissioni interessate, per risolvere problemi specifici o per organizzare attività particolari nei campi che interessano gli scopi della Fondazione.
- 6.8 Decide sui finanziamenti.



Handwritten signatures on the left margin, including a large signature that appears to be 'Roberto'.

Handwritten signatures at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Roberto' and another signature that appears to be 'Miggi'.

- 6.9 Approva il programma annuale di gestione e dell'attività della Fondazione.
- 6.10 Presenta all'Ufficio di revisione e all'autorità cantonale competente il rapporto di attività annuale e i conti consuntivi .
- 6.11 Modifica con la maggioranza dei 2/3 dei membri questo statuto nel rispetto dello scopo della Fondazione. È riservata l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza delle Fondazioni.

Art. 7

Ufficio di revisione

- 7.1 Il Consiglio di Fondazione nomina un Ufficio di revisione composto da 3 membri. La funzione di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Fondazione.
- 7.2 L'Ufficio di revisione verifica annualmente la gestione, i conti e i bilanci della Fondazione, redigendo un rapporto destinato al Consiglio di Fondazione e all'Autorità di vigilanza.
- 7.3 L'Ufficio di revisione rimane in carica due anni ed è sempre rieleggibile.
- 7.4 I conti vengono chiusi ogni anno al 31 dicembre.

Art. 8

Disposizioni finali

- 8.1 La Fondazione è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità cantonale competente.
- 8.2 La Fondazione risponde verso terzi limitatamente al proprio patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri.
- 8.3 Nel caso di scioglimento della Fondazione (decisione presa con la maggioranza dei 2/3 dei membri), l'eventuale patrimonio netto esistente in quel momento sarà devoluto al Comune di Meride che dovrà utilizzarlo per scopi analoghi a quelli statutari. Lo scioglimento della Fondazione deve essere approvato dall'autorità di vigilanza cantonale.
- 8.4 Ulteriori questioni di dettaglio, in particolare organizzative, sono definite nel regolamento.
- 8.5 Per quanto non espressamente disciplinato da questo statuto, fanno stato le norme del Codice civile svizzero ed in particolar modo gli art. 80 ss CC.

Statuto approvato con atto di costituzione del 20 agosto 2008

Handwritten signatures and a circular notary seal. The seal contains the text: AVV. SANDRO STADLER, NOTAIO.